



NOVITÀ IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Nella G.U. n. 151/2020 è stato pubblicato il D.L. 16 giugno 2020, n. 52, recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.

Il provvedimento è in vigore dal 17 giugno 2020 e prevede quanto segue:

- la fruizione, previo godimento dell'intero periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane (9 + 5), delle ulteriori 4 settimane di integrazioni salariali già previste per i mesi di settembre e ottobre anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020 (CIGO ordinaria, CIGO edilizia, Fis, CIG in deroga e Fsba),
- la possibilità, per i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda di integrazione salariale, di correggere la situazione entro 30 giorni,
- la proroga dal 15 luglio al 15 agosto 2020 dei termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione del lavoro irregolare cui all'articolo 103, D.L. 34/2020 (lavoro agricolo e lavoro domestico),
- la proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2020 dei termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.

Il Decreto prevede, però, anche una rivisitazione dei termini di presentazione delle domande di integrazione salariale:

- quelle per i trattamenti COVID di cui agli articoli 19 (CIGO ordinaria, Edilizia e Fis) e 22 (Cassa in Deroga), D.L. 18/2020, devono essere presentate, a pena di

decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e comunque entro il 17 luglio 2020, se posteriore;

- quelle riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa con inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.

Con il messaggio n. 2489/2020, l'Inps ha fornito i primi indirizzi operativi relativi alle predette novità, in attesa della pubblicazione delle apposite circolari che illustreranno anche la disciplina di dettaglio introdotta con il D.L. 52/2020.

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (Fis)

Il D.L. 34/2020 ha esteso il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario richiedibile dai datori di lavoro:

- le aziende che, nel 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione del trattamento per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di 9 settimane;

- solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento per l'intero periodo massimo di 14 settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori 4 settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Le domande per i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22, D.L. 18/2020, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo al 17 giugno 2020, se posteriore (cioè il 17 luglio 2020).

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione con inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'Amministrazione competente; la presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro il 17 luglio 2020.

Cassa integrazione guadagni in deroga

Il quadro riassuntivo delle disposizioni in materia Cigd relativamente alla durata dei trattamenti non si discosta da quello illustrato per la Cigo e l'assegno ordinario. Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di Cigd per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Una volta che l'azienda abbia avuto l'autorizzazione per tutte le 9 settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potrà chiedere un ulteriore periodo di 5 settimane, ai sensi dell'articolo 22-quater, D.L. 18/2020. Chi avesse ottenuto Decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5, deve rivolgersi alla Regione o al Ministero del lavoro per richiedere la concessione delle settimane mancanti. Le nuove 5 settimane non saranno più richieste alle Regioni, ma direttamente all'Inps,

Tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane (9 + 5 autorizzate dall'Inps), possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. La durata massima complessiva dei trattamenti di Cigd globalmente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.

N.b. Per le aziende aventi sede in Lombardia (no ex zona rossa) le settimane riconoscibili sono incrementate di 4 settimane.

Pagamento diretto delle integrazioni salariali a cura dell'Inps

L'articolo 22-quater, D.L. 18/2020, è intervenuto sulla disciplina del pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell'Inps, stabilendo che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, siano autorizzate le domande e disposta l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. Ciò vale solo per le domande di Cigo(anche edilizia), assegno ordinario (Fis) e Cig in deroga presentate dal 18 giugno 2020.

In particolare, se è richiesto il pagamento diretto da parte dell'Inps sarà contestualmente possibile chiedere anche l'anticipazione del 40%, selezionando l'apposita opzione prevista nella domanda.

L'Inps autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell'anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall'azienda entro 15 giorni dalla data indicata nel protocollo. In una prima fase transitoria il pagamento sarà disposto anche in assenza dell'autorizzazione della domanda, mentre a regime sarà possibile solo per domande autorizzate.

La misura dell'anticipazione è stata fissata nel 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale richiesto e approvato.

Ricevuti i dati consuntivi, l'Inps procede al pagamento del residuo a saldo ovvero a recuperare, nei confronti del datore di lavoro, le eventuali somme indebite erogate ai lavoratori a titolo di anticipo.

FSBA

FSBA ha recepito le modifiche introdotte dalla normativa vigente, dando la possibilità alle imprese di poter utilizzare oltre le nove settimane, anche le cinque aggiuntive nonché le ulteriori quattro settimane anche prima dell'1 settembre.

Le 18 settimane per alcune aziende sono di fatto insufficienti. Si resta in attesa della conversione del cosiddetto Decreto Rilancio ovvero di un'apposita disposizione legislativa, al fine di conoscere le intenzioni del legislatore rispetto ad una ulteriore e ventilata proroga (questa volta selettiva?) dell'accesso agli ammortizzatori sociali, quantomeno fino alla fine dell'anno.